

Calunnia – Elemento oggettivo e soggettivo del reato

Il concetto di “denuncia” di cui all’art. 368 c.p., alla luce del principio di offensività, può considerarsi comprensivo soltanto delle dichiarazioni astrattamente idonee ad instaurare un procedimento penale, restandone escluse, pertanto, quelle prive di tale idoneità perché *ex se* assurde o inverosimili o, deve aggiungersi, perché enucleanti un’incolpazione imperniata su elementi che sono già tutti in possesso del destinatario della denuncia e come tali sono, dunque, immediatamente verificabili nella loro effettiva portata accusatoria.

Sotto il profilo dell’elemento soggettivo, inoltre, la struttura della fattispecie incriminatrice della calunnia richiede che colui che formula la falsa accusa abbia la “certezza della innocenza dell’incolpato”, sicché “l’erronea convinzione della colpevolezza della persona accusata esclude l’elemento soggettivo del reato”, tenuto anche conto della non configurabilità, per tale tipo di reato, del dolo meramente eventuale (richiama Cass. sez. VI, n. 9853/2000).